



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 4/2018

Del 01-03-2018

Oggetto

Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **1** del mese di **Marzo** alle ore **18:17**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

VALTER MANCOSU	PRESIDENTE	Presente
SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
NICOLETTA MELIS	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIA ONNIS	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA COSSU	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLO FRONGIA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE MELIS	CONSIGLIERE	Presente
MANUELA ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO DETTORI	CONSIGLIERE	Presente
MORALVIA MONTIS	CONSIGLIERE	Presente
CARLO PAHLER	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE Presenti: 17

Assenti: 0

Il Presidente **MANCOSU VALTER**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **DR. ORTU REMO**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente Valter Mancosu procede con l'esame del 4° punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018";

Richiama la precedente deliberazione con la quale si è stabilito di effettuare un'unica illustrazione dei punti 3,4,5 e 6 iscritti all'ordine del giorno e nella quale sono riportati gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Melis Michele e Pahler come riportato nel Verbale di Seduta del Consiglio comunale;

Il Presidente del Consiglio dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti	n. 17
Voti Favorevoli	n. 12
Astenuti	n. 5 (Melis Michele; Pahler, Monts, Ortu Manuela e Dettori)

Successivamente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, **l'immediata eseguibilità dell'atto** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000, e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti	n. 17
Voti Favorevoli	n.17 si approva all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta municipale propria (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche al comma 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 e, nello specifico ha stabilito:

- a) "per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.";
- b) "per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”;

VISTO il seguente periodo introdotto al comma 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015:

“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 luglio 2015, di approvazione delle aliquote Tasi per l'esercizio 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13 giugno 2016, di conferma delle aliquote Tasi per l'esercizio 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/01/2017, di conferma delle aliquote Tasi per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria e in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, l'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria 2018) ha modificato l'art. 1 comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sospendendo anche per l'anno 2018 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI così come stabilite per l'anno 2017:

- 1) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **ESCLUSE**;
- 2) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,15%**;
- 3) **Unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:**
 - Se utilizzata per abitazione principale l'imposta viene assolta dal possessore nella misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;
 - Se utilizzata per altri scopi l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;
- 4) **Unità abitative locate a “canone concordato”**, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,00%**;
- 5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10%**;
- 6) **Altri fabbricati: aliquota 0,15%**;
- 7) **Aree fabbricabili, aliquota 0,15%**, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^a fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^a fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, **da considerarsi esenti**.

CONSIDERATE le modifiche introdotte per gli immobili merce dall'art. 1 comma 14 lett. C della L. 208/2015, che integra l'art. 1 comma 678 della L. 147/2013, si dà atto che essendo in vigore per l'anno 2016 il blocco degli incrementi tariffari, la norma stabilizza il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015 e, pertanto, l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,1% non è automatica, confermandosi per l'anno 2018 l'aliquota fissata con deliberazione C.C. n. 19 del 24.07.2015 pari a 0,15%

VALUTATO che l'applicazione di tali aliquote consentirà la copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili sotto riportati, per un totale di € 185.000,00, stima effettuata tenendo conto dell'esenzione della TASI per i fabbricati destinati ad abitazione principale:

Servizio	Importo	% copertura con gettito Tasi
Illuminazione pubblica in bilancio	€ 284.286,32	65,10 %

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 avente ad oggetto: "Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali" pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 285 del 06 dicembre 2017;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 avente ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018" pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Maria Dolores Fadda;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Pahler e Melis Michele riportati nel Verbale di Seduta consiliare;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

A) DI CONFERMARE per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come deliberate con atto C.C. n. 19 del 24.07.2015, confermate con deliberazione consiliare n.14 del 13.06.2016 e con deliberazione consiliare n. 4 del 09/01/2017, come di seguito indicate:

- 1) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **ESCLUSE**;
- 2) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,15%**;

3) **Unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:**

- Se utilizzata per abitazione principale l'imposta viene assolta dal possessore nella misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;

- Se utilizzata per altri scopi l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;

4) **Unità abitative locate a "canone concordato"**, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,00%**;

5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10%**;

6) **Altri fabbricati: aliquota 0,15%**;

7) **Immobili merce: aliquote 0,15%**;

8) **Aree fabbricabili, aliquota 0,15%**, *ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, **da considerarsi esenti.***

B) DI PROVVEDERE a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

C) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Valter Mancosu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Dr. Ortu

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 06-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Ortu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 01-03-2018 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 06-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORTU REMO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 06-03-2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru